

speciale  
sciopero generale

n° 55  
Tutti a  
Roma il  
1 marzo!



*lunedì 24/3/03 l'UNicobas scuola scende in piazza contro la Riforma Moratti.*

## S O M M A R I O

- **Comunicato emesso dall'UNicobas-scuola all'approvazione del decreto attuativo della L.53/2003**
- **Il decreto legislativo attuativo 2 - 5**
- **Volantino dello sciopero del 1 marzo 6**
- **Consigli pratici per arginare la Riforma**

L'Unicobas ritiene insufficiente la manifestazione del 28 febbraio indetta da CGIL, CISL e UIL, a cui comunque parteciperà, e, riprendendo l'esigenza scaturita da ampi settori della categoria, ritiene necessario ampliare i confini, anche temporali, della mobilitazione rilanciando con l'indizione, già comunicata agli organi competenti, di uno **sciopero generale della scuola per lunedì 1° Marzo, con presidio sotto il Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere a Roma**, al quale si invitano tutte le organizzazioni sindacali che abbiano a cuore la scuola italiana con le quali siamo pronti a concordare l'iniziativa



# APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO ORA LA MOBILITAZIONE A DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA DEVE ESSERE ANCORA PIÙ FORTE!

Con una protervia raramente vista il 23 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo di attuazione della Legge 53 nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo, non tenendo assolutamente conto delle numerose mobilitazioni che si stanno organizzando in ogni angolo del nostro paese, né delle proteste e richieste provenienti da ampi settori della società civile, dei lavoratori della scuola, delle famiglie, a favore della scuola pubblica e progressista.

Con tale decreto si persevera, invece, in una linea di condotta che nasce da una precisa volontà: quella di abbassare l'istituzione scuola a livello di qualsiasi altra agenzia formativa, fornitrice di un prodotto culturale funzionale all'immediato consumo del mercato.

Non si spiega altrimenti la proposta di cancellare il tempo pieno e il tempo prolungato, infatti il doposcuola della Moratti è dato da tre segmenti disgiunti: tempo scuola obbligatorio (27 ore), mensa scolastica (10 ore nelle elementari e 7 nella secondaria di 1° grado), tempo scuola opzionale (3 o 6 ore a seconda del grado di scuola). Il tempo pieno è ben altro: è un progetto unitario di didattica, portato avanti da un team di docenti, che ha tempi distesi di insegnamento-apprendimento, che stimola e favorisce l'innovazione didattica. Ma non è solo un equivoco a monte ci sono due modelli di scuola, l'uno selettivo, l'altro solidale.

Mortificanti risultano inoltre l'introduzione dell'insegnante Tutor (versione moderna ed anglosassone del maestro unico), l'abbassamento dell'età di raggiungimento dell'obbligo scolastico, la riduzione di ore curriculari di alcune discipline fondamentali quali italiano, tecnica, inglese nella scuola media (chi si ricorda più delle "tre i" elettorali), le pre-iscrizioni dei bambini a 2 anni e mezzo nella scuola dell'infanzia che così corre il rischio di trasformarsi in succursale degli asili nido.

Contro la pericolosa involuzione culturale che sta investendo il nostro paese, il sindacato UNicobas-Scuola INVITA tutti i lavoratori della scuola, i genitori, gli studenti ed il paese civile a continuare la mobilitazione affinché siano bloccate queste spinte neoconservatrici e si riaffermi un'idea di scuola di tutti e per tutti, laica, pubblica, progressista e omogenea in tutto il paese, a garanzia della democrazia e del pluralismo culturale.

Camera e Senato hanno licenziato il provvedimento con poche modifiche non sostanziali rispetto alla precedente versione di settembre, accogliendo in pratica solo le modifiche già introdotte dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali nel dicembre scorso.

L'organico docente per mensa e tempo scuola opzionale è garantito solo per il prossimo anno scolastico: e poi? Si affacciano gli appalti ai privati e ci saranno notevoli ripercussioni sull'occupazione, oltre che sulla qualità dell'offerta educativa.

Si dice anche che la scuola continuerà ad accogliere i disabili, ma non si dice come.

Pubblichiamo il testo del decreto così come è stato varato dal Consiglio dei Ministri

**Decreto legislativo applicativo Legge 53/03 approvato il 23.01.04**

**Il Presidente della Repubblica**

VISTI gli articoli 76,87 e 117 della Costituzione;  
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";  
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;  
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;  
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data 21 gennaio 2003;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2003;  
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo:**

**CAPO I**

**Scuola dell'infanzia**

**Articolo 1-Finalità della scuola dell'infanzia**

1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.

3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle Regioni e degli Enti Locali.

**Articolo 2 Accesso alla scuola dell'infanzia**

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il trenta aprile dell'anno scolastico di riferimento



### **Articolo 3- Attività educative**

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.

4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

### **CAPO II**

#### **Primo ciclo di istruzione**

##### **Articolo 4- Articolazione del ciclo e periodi**

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.

6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

### **CAPO III**

#### **La scuola primaria**

##### **Articolo 5- Finalità**

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità,

ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logicocritiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

##### **Articolo 6- Iscrizioni**

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

##### **Articolo 7 - Attività educative e didattiche**

Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro della funzione pubblica.



Roma, 06.09.2003: docenti e studenti contro la Riforma Moratti

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

#### **Articolo 8 - la valutazione nella scuola primaria**

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da

specifici motivi di valutazione.  
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

#### **CAPO V**

#### **Scuola secondaria di primo grado**

#### **Articolo 9 - Finalità della scuola secondaria di I grado**

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

#### **Articolo 10 - Attività educative e didattiche**

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni

scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

#### **Articolo 11- Valutazione, scrutini ed esami**

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

## CAPO V

### Norme finali e transitorie

#### Articolo 12

##### *Scuola dell'infanzia*

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,

compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.

2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria

L'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

#### Articolo 13 - *Scuola primaria*

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato A

#### Articolo 14 - *Scuola secondaria di I grado*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004/2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale

orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.

6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

#### Articolo 15 - *Attività di tempo pieno e di tempo prolungato*

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 16 - *Frequenza del primo ciclo dell'istruzione*

1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.

#### Articolo 17 - *Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.

#### Articolo 18 - *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per

l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5 della legge n.53 del 2003.

#### Articolo 19 - *Norme finali e Abrogazioni*

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.

5. E. abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 100, comma 1 le parole "di cui all'articolo 99" sono soppresse; b) all'articolo 183, comma 1 le parole "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

7. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



# DAI SUBITO IL TUO CONTRIBUTO: MUOVI LA SITUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE.

Sono considerati validi solo i contratti sottoscritti dai sindacati che, nel loro complesso, raccolgano almeno il 51% delle trattenute sindacali: CGIL, CISL, UIL & C. raccolgono la maggioranza dei sindacalizzati e perciò, come hanno fatto finora, possono firmare e validare i contratti da soli. I non sindacalizzati non contano nulla, ma se finalmente si muovono e se chi fra gli iscritti ai sindacati di stato che non ne condivide la linea sindacale finalmente li abbandona, Confederali & C. diventano improvvisamente molto meno "rappresentativi" e non possono più imporre nulla.

## A TE LA SCELTA: MUOVITI. MUOVI IL TUO POSTO DI LAVORO. ORGANIZZA IL SINDACATO DI BASE!

*"Che fare per arginare gli effetti della riforma Moratti?"*

Ecco qualche suggerimento:

- Deliberiamo** in collegio docenti mozioni contro le ricadute della riforma e diffondiamole in rete o a mezzo stampa, perchè i verbali dei collegi non li legge nessuno!
- Ritiriamo le adesioni al progetto Invalsi** attraverso il quale sta passando una larvata valutazione docenti.
- Organizziamo con i genitori** assemblee informative.
- Espioniamo** materiale informativo fuori dalle scuole.
- Aderiamo ai coordinamenti** che stanno sorgendo nei quartieri, in difesa della scuola pubblica e del tempo pieno.
- Partecipiamo allo sciopero indetto dall'Unicobas** contro la riforma il 1 marzo
- Partecipiamo** al convegno nazionale di martedì 2 Marzo all'ITIS Galilei a Roma, per il quale c'è l'esonero dal servizio.
- Studiamo bene la legge Moratti ed i suoi decreti attuativi** (anche con dei corsi di autoaggiornamento) e prevediamo modelli orari che propongano una distinzione tradizionale tra Modulo e Tempo pieno.
- Rifiutiamo il tutoraggio singolo e praticiamo il tutoraggio plurimo**, non scombiniamo i gruppi-classe!!!
- Semplifichiamo** la vita a noi e ai bambini evitando "giostrine" di insegnanti e materie.
- Utilizziamo la sentenza TAR delle Marche** che ribadisce la sovranità del collegio in tema di didattica.

**AGLI ISCRITTI L'ASSICURAZIONE SUGLI INCIDENTI PROFESSIONALI**

- ◆ SE ANCORA NON LO HAI FATTO
- ◆ SE PENSAVI CHE "...NON ISCRITTO E' MEGLIO..." , MA ORA HAI CAPITO CHE COSI' NON CAMBIERA' MAI NIENTE
- ◆ SE SEI ISCRITTO AD UN SINDACATO FIRMATARIO DEL CONTRATTO, ED IL CONTRATTO NON TI PIACE...
- ◆ SE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE SINDACATO SOLO PERCHE' TI HANNO LETTO LA MANO... SE SEI STANCO DI SINDACATI E SINDACATINI SERVI DEI PARTITI... ALLORA HAI MOLTO PIU' DI

**20 motivi per aderire all'Unicobas**

Alla Scuola/Instituzione	
Via/P.zza	Città
Alla Commissione Esecutiva dell'Unicobas scuola	
I sottoscritti _____ nel n. _____	
qualità _____	
nome di servizio _____	
N.° partita stipendiale _____ N.° CK _____	
Città/Prov. _____ (in presenza dell'istituzione, si ha appreso il tabulato dalla stipendio)	
accettando, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 309 del 18/3/1995, la proposta Assicurativa ad effettuare una trattativa onnicomprensiva pari allo 0,60% sullo stipendio del livello di graduatoria o sulla indennità integrativa speciale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, da versarsi sul c.c.b. n.° 4839012 - ABI 3902 - CAB 83290 (Banca di Roma - Ag. N.° 671/136 di Via Bocca, 33 - ROMA) e favore dell'Unicobas scuola, codice F.5.	
La percentuale della trattativa potrà essere variata con delibera degli organismi esecutivi dell'Organizzazione.	
Controfirmato si revoca la delega e ritenuto a una volta classata a favore della D.S.	
La presente delega avrà valore fino ad eventuale revoca presentata da parte del sottoscritto/te.	
Consente al trattamento di dati personali.	
Presso me che i tuoi dati personali sono utilizzati esclusivamente dal sindacato Unicobas scuola nell'ambito delle attività istituzionali, autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge sul diritto di privacy del 30/12/96.	
Data _____	
Firma _____	
INDIRIZZO	
Via/P.zza _____	
Cap _____	Città _____ Prov. _____
Telefono _____ Fax _____ Email _____	
Il modulo, debitamente riempito e in doppia copia, va consegnato ai rappresentanti dell'Unicobas scuola, che provvederanno all'invio presso l'Assicurativa, o allo stesso fine spedito alla sede nazionale in Via Torlonia, 9 00182 Roma.	